Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 aprile 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 marzo 1955, n. 187.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Accordo italo-equatoriano per i titoli di studio

Il Governo d'Italia ed il Governo dell'Equatore, animati dal desiderio di consolidare le relazioni di amicizia, che legano i due popoli, hanno concordato di stipulare un Accordo per la reciproca validità dei titoli di studio e, a tale fine, hanno designato i loro Plenipotenziari e cioè il dott. Riccardo Moscati, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Equatore e Sua Eccellenza il dott. L. Neftalì Ponce, Ministro degli affari esteri.

I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1.

Saranno validi in Italia gli esami sostenuti e le licenze ottenute legalmente da italiani ed equatoriani nelle Università e Scuole secondarie e superiori equatoriane, ufficiali, o legalmente riconosciute dal Governo dell'Equatore. Saranno validi nell'Equatore gli esami e le licenze ottenute da italiani ed equatoriani nelle Università, Scuole secondarie e superiori italiane, legalmente riconosciute dal Governo d'Italia.

Art. 2.

Per quanto concerne il pagamento delle tasse di studi, di licenze e di riconoscimento di titoli, gli italiani e gli equatoriani avranno rispettivamente uguali diritti a quelli dei nazionali dei due Paesi.

Art. 3.

Sarà di competenza delle Università o degli Istituti superiori il risolvere circa il riconoscimento degli esami e delle accettazioni di titoli universitari.

I titoli delle Scuole secondarie per essere accettati, dovranno subordinarsi alla decisione della rispettiva Autorità dell'educazione di ciascun Paese; per i titoli che abilitino ad una professione liberale, la decisione spetterà ai Ministeri competenti di ciascun Paese.

Art. 4

In conseguenza, affinchè gli esami o licenze ottenute in uno dei due Paesi contraenti abbiano effetto legale nell'altro, gli alunni o licenziati dalle Università e Scuole secondarie e superiori, non saranno tenuti se non a comprovare la nazionalità e identità personale e la autenticità dei rispettivi documenti.

Art. 5.

Il presente Accordo sarà ratificato in conformità con i rispettivi procedimenti costituzionali delle Alte Parti Contraenti, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Roma.

Questo Accordo durerà indefinitivamente, potendo essere denunciato in qualsiasi momento a partire dalla data dello scambio delle ratifiche, però in nessun caso prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le Alte Parti Contraenti si obbligano a comunicare la denuncia con un preavviso non inferiore a due mesi.

In fede di che, i Plenipotenziari sopra menzionati firmano e pongono i loro sigilli al presente Accordo redatto in due esemplari, italiano e spagnuolo, entrambi ugualmente validi, in Quito, il giorno sette del mese di marzo dell'anno millenovecentocinquantadue.

L. N. Ponce R. Moscati

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Martino

LEGGE 19 marzo 1955, n. 188.

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere in dipendenza dei terremoti verificatisi il 15 maggio 1951 nella Valle Padana, l'8 agosto ed il 1° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e il 4 luglio 1952 in provincia di Forlì, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere si provvederà con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 3.

I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettera *a*) sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 4.

I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere *b*) e *c*), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 5.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani di cui alla lettera *c*), del precedente art. 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti un notaio da quattro testimoni che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune.

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 10.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 7, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, o nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo poroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale, raccomandata.

Art. 11.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — VANONI — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 marzo 1955, n. 189.

Autorizzazione a permutare con l'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo l'« ex Casa del Soldato » di quella città, con terreni occupati nel 1941 per la costruzione di casermette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la cessione all'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo dell'immobile di pertinenza del patrimonio dello Stato, denominato « ex Casa del Soldato », sito in quel capoluogo, del valore di lire 13.600.000, a titolo di permuta con terreni di proprietà del suddetto Ospedale, estesi ettari 13.94.18, siti in frazione San Rocco Castagnaretta, occupati stabilmente nel 1941, per esigenze militari, con contestuale regolamento dei rapporti derivanti dalla trascorsa occupazione.

Il negozio, comportante un conguaglio di lire 9.500.000 a carico dello Stato, sarà posto in essere con apposita convenzione da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa.

Art. 2.

All'onere di lire 9.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione, per lire 7.000.000, dello stanziamento del capitolo numero 151 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e, per lire 2.500.000, dello stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 marzo 1955, n. **190**.
Raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 6 marzo 1953, n. 99, è sostituito dal seguente:

« I sovraprezzi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni, saranno applicati, compresi i contributi di cui al capoverso dell'art. 13 della legge medesima, in ciascun anno, anche nel lunedì di Pasqua e i proventi relativi saranno devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — VANONI — TREMELLONI — GAVA — MATTARELLA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. **191**.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 355 in data 12 ottobre 1954, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ha stabilito di acquistare un immobile per una più adeguata sistemazione dei propri uffici, nonchè per eventuali ulteriori costruzioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad acquistare dai fratelli Alessandro e Giovanni Ercolani la porzione di loro proprietà dell'immobile sito in Ascoli Piceno, corso della Repubblica, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 355 del 12 ottobre 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 213. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1955, n. **192**.
Norme per la esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta sull'entrata sui prodotti industriali esportati e l'istituzione di una imposta di conguaglio su quelli importati;

Visto il decreto Presidenziale del 14 agosto 1954, n. 676, con il quale sono approvate le tabelle *A* e *B* dei prodotti industriali rispettivamente ammessi alla resti-

tuzione dell'imposta sull'entrata all'esportazione e soggetti al pagamento dell'imposta di conguaglio all'importazione;

Visto il decreto interministeriale del 18 agosto 1954, in *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1954, n. 198, con il quale sono mantenute in vigore le aliquote superiori al 4 per cento previste per alcuni prodotti industriali dal decreto Ministeriale 14 maggio 1953, in *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1953, n. 132;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione di norme per disciplinare l'esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 570, la esportazione dei prodotti indicati nella tabella allegato *A* al decreto Presidenziale del 14 agosto 1954, n. 676 ed in quella allegata al decreto interministeriale 18 agosto 1954, in *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1954, n. 198, deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, da compilarsi, di regola, in corrispondenza di ogni fattura per vendite effettuate all'estero.

All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotto alle dogane un duplo della fattura di vendita destinata all'acquirente estero sul quale gli Uffici doganali, eseguiti gli opportuni controlli, dovranno apporre la seguente attestazione, datata e firmata dal competente funzionario: « Prodotti esportati all'estero con bolletta mod. . . . . . n. . . . . . del . . ».

Il duplo della fattura predetta, che deve essere conforme a quello da presentarsi all'Ufficio italiano dei cambi, è soggetto all'imposta di bollo di cui all'art. 24 della tariffa allegato *A* annessa al decreto Presidenziale del 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 2.

La restituzione dell'imposta sull'entrata, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, viene effettuata mensilmente con riferimento al mese solare in cui hanno avuto luogo le esportazioni.

La domanda di restituzione è presentata, entro novanta giorni dalla scadenza di ciascun mese alla dogana per il tramite della quale sono state effettuate le operazioni di esportazione ed è diretta alla competente Intendenza di finanza.

Devono essere presentate separate istanze per le varie dogane attraverso le quali sono state effettuate le operazioni di esportazione.

Ciascuna istanza deve essere corredata:

a) di uno stato riassuntivo, in duplice esemplare, delle esportazioni effettuate nel mese cui ciascuna istanza si riferisce, con la indicazione degli estremi delle singole bollette doganali di esportazione, dei quantitativi delle merci esportate per ogni qualità e specie e dell'imposta sull'entrata di cui si chiede la restituzione;

b) delle originali bollette doganali di esportazione e dei dupli delle relative fatture emesse nel mese nei confronti degli acquirenti esteri, munite dell'attestazione di cui al secondo comma del precedente articolo.

Per le merci esportate dal 20 agosto 1954 fino a tutto il mese anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il termine di novanta giorni di cui al precedente comma decorre da quest'ultima data.

Per i prodotti di cui alla tabella *A* approvata con il decreto Presidenziale 14 agosto 1954, n. 676 e non compresi nei decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, esportati dal 20 agosto 1954 fino a tutto il mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, la prova della effettuata esportazione può essere fornita, anzichè con la bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, anche con la bolletta di esportazione semplice.

Art. 3.

Ai fini della restituzione dell'imposta sull'entrata si ha riguardo alla natura della merce esportata in relazione alla classificazione ad essa data nella tabella *A* annessa al decreto Presidenziale 14 agosto 1954, n. 676 ed in quella annessa al decreto interministeriale 18 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1954, n. 198.

L'ammontare dell'imposta da restituire è calcolato sulla base dell'aliquota prevista nelle suddette tabelle per ciascun prodotto, sul prezzo globale addebitato in fattura all'acquirente estero comprensivo del valore dei recipienti ed imballaggi, al netto delle spese accessorie di trasporto, di assicurazioni e simili.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze, per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, trasmette alla fine di ciascun trimestre alle competenti Intendenze di finanza l'elenco delle ditte escluse dalla restituzione con la indicazione per ciascuna di esse del periodo di durata del provvedimento.

Art. 5.

Alla restituzione dell'imposta sull'entrata provvedono le competenti Intendenze di finanza. Disposta la restituzione, sui documenti che sono serviti di base per la restituzione medesima e che devono restare uniti all'ordinativo di pagamento, debbono essere riportati gli estremi dell'ordinativo stesso con la contemporanea apposizione dei timbri di ufficio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 24. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 193.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Marcianise (Caserta).

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Marcianise (Caserta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 179. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 194.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media stale di Carmagnola (Torino).

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Carmagnola (Torino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 179. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 195.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sondrio.

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sondrio viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 180. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 196.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Terracina (Latina).

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Terracina (Latina) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 181. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 197.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via S. Liberale di Treviso.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via S. Liberale di Treviso viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 182. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 198.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « Leonardo da Vinci » di Como ad accettare una donazione.

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « Leonardo da Vinci » di Como viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 50.000, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio biennale, intitolato alla professoressa Annita Ortensi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 200. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 199.

Autorizzazione alla Scuola materna « Sara Rubino », con sede nel comune di Bronte (Catania), ad accettare una donazione.

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola materna « Sara Rubino », con sede nel comune di Bronte (Catania), viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dal rev. sac. Schilirò Rubino Antonino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 171. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 200.

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, ad acquistare alcuni immobili siti in Fossombrone (Pesaro).

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, via Gioacchino Belli n. 31, viene autorizzato ad acquistare in Fossombrone (Pesaro) dai signori Piccinini Emiliano, Luciano ed Antonio fu Girolamo, per il prezzo di L. 1.800.000 (un milione ottocentomila) alcuni immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 192. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1955.

Determinazione del nuovo tipo di carta a filigrana sulla quale vanno stampati i francobolli di determinate emissioni ordinarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1947, con il quale venne autorizzata l'emissione di due nuovi francobolli per posta aerea da L. 25 e da L. 50 precisandone le relative caratteristiche tecniche;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1948, con il quale venne autorizzata l'emissione di tre francobolli per posta aerea da L. 100, L. 300 e L. 500;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1948, con il quale venne autorizzata l'emissione di un francobollo per posta aerea da L. 1000;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1952, con il quale venne autorizzata, tra l'altro, l'emissione di un francobollo espresso da L. 50;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1953, con il quale venne autorizzata l'emissione di una serie di otto francobolli ordinari di formato ridotto;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1948, concernente le caratteristiche tecniche dei nuovi francobolli per posta aerea da L. 100, 300, 500;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1948, concernente le caratteristiche tecniche del francobollo per posta aerea da L. 1000;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1953, con il quale furono precisate, fra l'altro, le caratteristiche tecniche del francobollo espresso da L. 50;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 luglio 1954, concernente le caratteristiche tecniche della serie di otto francobolli ordinari di formato ridotto;

Riconosciuta l'opportunità che d'ora in poi la stampa dei francobolli venga effettuata su carta bianca recante in filigrana a tappeto delle piccole stelle a cinque punte;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto immediato la stampa dei francobolli di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse, sarà eseguita su carta bianca recante, in filigrana, a tappeto, delle piccole stelle a cinque punte, ferme restando le altre caratteristiche tecniche dei francobolli stessi. I francobolli della specie, finora stampati su carta bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate, resteranno in corso fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Registro n. 10 Ufficio riscontro poste, foglio n. 184. — FAGGIANI

(1786)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1955.

Composizione della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'albo dei giornalisti;

Visto il decreto 16 novembre 1944, con il quale fu costituita la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti;

Visti i decreti successivi con i quali si provvide alla sostituzione di alcuni membri di essa;

Ritenuto che con la lettera 13 gennaio 1955 tutti i componenti della Commissione stessa hanno rassegnato le dimissioni e che pertanto è necessario provvedere alla loro sostituzione;

Vista la designazione della Federazione nazionale della stampa italiana;

Sentito il competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti è così composta:

Alessandrini Federico, Azzarita Leonardo, Gonella Guido, La Malfa Ugo, Lanfranchi Ferruccio, Luna Riccardo, Lupis Giuseppe, Manzini Raimondo, Marconi Imolo, Pannunzio Mario, Pertini Sandro, Schiavetti Fernando, Scodro Regdo, Simili Nello, Spano Velio.

Roma, addì 17 marzo 1955

Il Ministro: DE PIETRO

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1955.

Espropriazione di terreni relativi al completamento del Centro radiotrasmittente di Napoli-Camaldoli.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1954, con il quale le opere relative all'impianto radiotrasmittente di Napoli-Camaldoli della R.A.I.-Radiotelevisione Italiana venivano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e con il quale la R.A.I. stessa veniva autorizzata ad espropriare, ove ne avesse ravvisato l'opportunità, i terreni indicati con il segno in rosso della mappa allegata al decreto menzionato;

Vista la domanda in data 24 marzo 1955, con la quale la R.A.I.-Radiotelevisione Italiana, in considerazione delle necessità conseguenti al completamento del Centro radiotrasmittente di Napoli-Camaldoli ed allo scopo di assicurare l'accesso al centro suddetto, attraverso alcuni lotti di terreno situati nel territorio del comune di Napoli-Camaldoli, sezione Avvocata, individuati a catasto nei fogli di mappa numeri 1 e 2 dello stesso Comune, chiede che le venga concessa l'autorizzazione a procedere all'espropriazione totale o parziale dell'area in tinta azzurra della mappa allegata (oltre all'area indicata dal precitato decreto 8 gennaio 1954) per la indispensabile strada privata di accesso;

Riconosciuta la assoluta necessità di una sollecita esecuzione e ultimazione dei lavori per la sistemazione ed il funzionamento degli impianti necessari al normale svolgimento del servizio di radiodiffusione di Napoli anche nei riguardi di detta strada di accesso;

Decreta:

Fra i terreni per i quali la R.A.I. è autorizzata a chiedere ai sensi delle leggi vigenti l'espropriazione in base al decreto Ministeriale 8 gennaio 1954, debbono comprendersi anche quelli indicati con la colorazione azzurra nella mappa allegata.

Tali espropriazioni per le quali saranno applicate le vigenti disposizioni procedurali, dovranno essere iniziate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute nello stesso termine di cui al predetto decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 e precisamente entro il 1° marzo 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1955

Il Ministro: CASSIANI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1955.

Nomina del dott. Alfredo Di Cristina e del dott. Carlo Marzano a consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 31 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreti Ministeriali 24 marzo 1946 e 9 settembre 1948;

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1953, con cui il dott. Gino Bolaffi ed il dott. Luigi Ricci sono stati nominati consiglieri di amministrazione del Consorzio stesso per il quadriennio 1953-56;

Visto che il dott. Gino Bolaffi, direttore generale a riposo, ha rassegnato le dimissioni e che il dott. Luigi Ricci, provveditore generale dello Stato a riposo, è stato chiamato ad altro incarico;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Alfredo Di Cristina, direttore generale del Tesoro, ed il dott. Carlo Marzano, provveditore generale dello Stato, sono nominati consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Gino Bolaffi e del dott. Luigi Ricci, e resteranno in carica fino alla fine del periodo previsto dal precedente decreto 4 maggio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1955

Il Ministro: GAVA

(1787)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zaccanopoli (Catanzaro) di un mutuo di L. 798.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952 in sostituzione del precedente di L. 1.064.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 24 maggio 1954.

(1771)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riofreddo (Roma) di un mutuo di L. 2.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1764)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 32, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Poli (Roma), di un mutuo di L. 1.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1765)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 33, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Labico (Roma) di un mutuo di L. 1.125.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1766)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 29, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cineto Romano (Roma) di un mutuo di L. 1.095.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1768)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano (Roma) di un mutuo di L. 795.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1776)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 34, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gorga (Roma) di un mutuo di L. 1.707.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1767)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti) di un mutuo di L. 46.462.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1770)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stregna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stregna (Udine) di un mutuo di L. 2.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1772)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Prepotto (Udine) di un mutuo di L. 2.054.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1773)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andreis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 17 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andreis (Udine) di un mutuo di L. 754.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1774)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 31, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallinfreda (Roma) di un mutuo di L. 1.020.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1775)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) di un mutuo di L. 76.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il sig. Gaetano Senni fu Francesco, nato a Fivizzano il 26 febbraio 1892, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatogli dalla Università di Torino in data 22 dicembre 1924, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1923-1924.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(1667)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	635 —	145,75
» Firenze	624,80	634 —	145,70
» Genova	624,88	635,50	145,75
» Milano	624,87	634,75	145,77
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,85	635 —	145,75
» Roma	624,82	635,25	145,775
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,86	—	145,70
» Venezia	624,88	635,40	145,80

Media dei titoli del 6 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,15
Id. 3,50 % 1902	60,25
Id. 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934	81,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,70
Id. 5 % 1936	92,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 6 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	635 —
1 franco svizzero	»	145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,57

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendite nominative del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	19563	458,50	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori sotto la patria potestà della madre Lucy Fischbach fu Gustavo, vedova Albanese, dom. a Pavia, con usufrutto a favore di Fischbach Lucy fu Gustavo vedova Albanese.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori ecc., come contro.
Id.	77554	910 —	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, la prima nubile, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Fischbach Lucy fu Gustavo vedova Albanese, dom. a Pavia, tutti quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a favore di Fischbach Lucy, vedova Albanese.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, ecc., come contro.
Id.	137765	2.310 —	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, la prima moglie di Orlando Giuseppe, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Fischbach Lucy fu Gustavo, vedova Albanese, dom. a Pavia, tutti quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a favore di Fischbach Lucy fu Gustavo, vedova Manfredi.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	688115	437,50	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori sotto la patria potestà della madre Fischbach Lucy fu Gustavo, vedova Albanese, dom. a Pavia, in parti uguali; con usufrutto a favore di Fischbach Lucy vedova Albanese.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori ecc., come contro.
Id.	695241	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	702027	14 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729309	749 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	7537	Capitale nominale 15.000 —	Spinelli Livia fu Francesco in Sabbatini, dom. a Pesaro, con usufrutto a favore di Antinori *Adolfo* fu Augusto.	Spinelli Livia fu Francesco in Sabbatini, dom. a Pesaro, con usufrutto a favore di Antinori *Emilio* fu Augusto.
Id.	7538	15.000 —	Spinelli Lavinia fu Francesco in Bonaccini, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Antinori *Adolfo* fu Augusto.	Spinelli Lavinia fu Francesco in Bonaccini, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Antinori *Emilio* fu Augusto.
Id.	542	35.000 —	Simma Giorgio fu *Mario Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Beati Laura, vedova Simma, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Beati Laura fu Giuseppe.	Simma Giorgio fu *Antonio Mario*, minore ecc., come contro.
Id.	543	35.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	168851	84.200 —	Simma Giorgio fu *Mario Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Beati Laura di Giuseppe, vedova Simma, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Beati Laura di Giuseppe.	Come sopra.
Id.	200484	52.700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	204485	52.800 —	Simma Giorgio fu *Mario*, minore sotto la patria potestà della madre Beati Laura, vedova Simma, dom. a Torino.	Simma Giorgio fu *Antonio Mario*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1223)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Graduatoria di merito del concorso a due posti di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di microbiologia (Sezione medica) dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1953, registro Presidenza n. 80, foglio n. 284, con il quale veniva bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel Laboratorio di microbiologia (Sezione medica) dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1955, registro Presidenza n. 1, foglio n. 95, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i verbali delle riunioni della detta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei per la nomina a due posti di assistente in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di microbiologia (Sezione medica) dell'Istituto superiore di sanità:

1. Vicari dott. Giuseppe . . . punti 308,10 su 350
2. Von Lorch dott.ssa Littoria » 305,15 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1955
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 317. — TEMPESTA

(1844)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quattrocento posti di notaio indetto con decreto 12 febbraio 1952.

Con decreto Presidenziale 1° marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese.

A) I sottonotati concorrenti, nominati notai con decreto Presidenziale 19 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, e destinati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, sono dichiarati decaduti dalla nomina per non aver assunto l'esercizio delle loro funzioni nel termine di legge:

Modica Gaspare fu Antonino, a Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio di Calabria;

Laviano Giuseppe di Michelangelo, a Lavello, distretto notarile di Melfi;

Sanminiatelli Tizzi Zabarella Orazio fu Ferdinando, a Aritzo, distretto notarile di Oristano.

B) I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Platamone Giovanni di Giambattista, a Lavello, distretto notarile di Melfi;

Rizzo Aldo di Fedele, a Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio di Calabria;

Martelli Luigi di Salvatore, ad Aritzo, distretto notarile di Oristano.

(1797)

MINISTERO DELLE FINANZE

Costituzione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi nei vari ruoli di gruppo A, B, C, subalterni e salariati dell'Amministrazione finanziaria, indetti con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza;

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 93 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con decreto legislativo 23 marzo 1953, n. 185;

Visto il regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a duecento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza è costituita nel modo seguente:

Presidente:
Landi dott. Guido, consigliere di Stato.

Membri:
Tenti prof. dott. Bruno, direttore generale;
D'Avanzo prof. Walter, professore universitario;
Meregalli dott. Luigi, capo divisione;
Tomasone dott. Guido, capo divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Gargano Nicola, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1954
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 344

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 1 del regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, che modifica il regolamento per il personale degli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è costituita nel modo seguente:

Presidente:
Rumboldt dott. ing. Tito, direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Membri:
Giannelli dott. ing. Aristide, professore ordinario nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Aquilina dott. ing. Carmelo, professore ordinaro nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;
Massari dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
Pallini dott. ing. Enzo, ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
Pompei professoressa Rosaria, insegnante di lingue per le lingue estere, membro aggregato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Lo Presti Michele, primo segretario nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1954
Registro n. 27 *Finanze, foglio n* 394.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;
Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme dei programmi per gli esami di concorso e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, è costituita nel modo seguente:

Presidente:
Fazzi dott. Pietro, consigliere di Stato.

Membri:
Pesce prof. Biagio, professore universitario;
Cappelli prof. Arnaldo, direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;
Lucentini dott. Renato, ispettore generale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;
Licata dott. Giovanni, capo divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Ferrante Vincenzino, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1954
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 63.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;
Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami di concorso per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, è costituita nel modo seguente:

Presidente:
Fazzi dott. Pietro, consigliere di Stato.

Membri:
Roma prof. Francesco, professore universitario;
Alinei dott. Mariano, ispettore generale amministrativo;
Campa dott. ing. Omero, ispettore generale delle imposte di fabbricazione;
Saitta dott. ing. Carmelo, ispettore superiore delle imposte di fabbricazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Cannarsa Gennaro, consigliere del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1954
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 64.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'art. 130 del regio decreto 13 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti da questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1954, registro n. 18 Finanze, foglio n. 327, col quale è stato indetto un concorso per esami a trecentocinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;
Visto l'art. 9 del citato decreto Ministeriale 21 luglio 1954;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato è composta come segue:

Presidente:
Spinelli dott. Pasquale, ispettore generale nel Ministero.

Membri:
Campanelli dott. Eugenio, capo divisione nel Ministero;
Sfrecola dott. Italo, capo divisione nel Ministero;
Merlino dott. Rolando, capo sezione nel Ministero;
Donatone dott. Ettore, ispettore compartimentale delle imposte dirette.

E' incaricato delle funzioni di segretario della Commissione il dott. Principe Pantaleone, consigliere nel Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1954
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 229.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a centoventisei posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto l'art. 130 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a centoventisei posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari è costituita nel modo seguente:

Presidente:
Cristaldi dott. Sebastiano, ispettore generale.

Membri:
Zoppini dott. Vincenzo, capo divisione;
Giorgetti dott. Enio, capo divisione;
D'Ovidio dott. Mario, capo divisione;
Ravagli dott. Giovanni, ispettore compartimentale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Di Mauro Enrico, capo sezione nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 354

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a centotrentasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane;

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami di concorso e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a centotrentasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, è costituita nel modo seguente:

Presidente:
Spallazzi dott. Ettore, direttore generale delle Dogane e imposte indirette.

Membri:
Sciamarelli dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo;
Giovannetti dott. Dario, ispettore generale delle Dogane e imposte indirette;
Licata dott. Giovanni, capo divisione;
Capo dott. Vincenzo, capo divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Pace Pasquale, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1954
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 65

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a novanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici);

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami di concorso e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a novanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici), indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, è costituita nel modo seguente:

Presidente:
Spallazzi dott. Ettore, direttore generale delle Dogane e imposte indirette.

Membri:
Salvatore dott. ing. Giovanni, ispettore generale Imposte di fabbricazione;
Casaccia dott. ing. Giovanni, ispettore generale Imposte di fabbricazione;
Gallo dott. Carmine, capo divisione;
Tagliarini dott. Antonio, capo divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Aveta Vincenzo, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1954
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 67

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici);

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami di concorso e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici), indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, è costituita nel modo seguente:

Presidente:
Spallazzi dott. Ettore, direttore generale delle Dogane e imposte indirette.

Membri:
Urso dott. ing. Ubaldo, ispettore generale delle Imposte di fabbricazione;
Cirincione dott. Raffaele, capo divisione;
Amendola dott. Nicola, capo divisione;
Bonanno dott. ing. Ugo, ispettore superiore Imposte di fabbricazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Guaragna Luigi, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1954
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 66

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a quarantadue posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 130 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quarantadue posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale di Catasto e dei servizi tecnici erariali, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Rumboldt dott. ing. Tito, direttore generale Catasto e servizi tecnici erariali.

Membri:

Salvatore dott. ing. Domenico, ingegnere capo Catasto e servizi tecnici erariali;

Crosetti dott. ing. Giuseppe, ingegnere capo Catasto e servizi tecnici erariali;

Armocida dott. ing. Pietro, ingegnere capo Catasto e servizi tecnici erariali;

Morabito dott. ing. Fernando, ingegnere capo Catasto e servizi tecnici erariali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Di Domenico Tito, primo segretario nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 328.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato bandito un concorso per esami a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine dei Ministero e delle Intendenze di finanza;

Considerato che col suddetto decreto si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 105 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione del personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

De Romanis dott. Mario, ispettore generale.

Membri:

Fabbri dott. Renzo, capo sezione;
Tosti dott. Angelo, capo sezione;
Izzo dott. Italo, capo sezione;
Amirante dott. Amedeo, capo sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Luigetti Mario, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1954
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 345

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a ottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari;

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 136 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a ottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Di Fiore dott. Orlando, ispettore generale.

Membri:

Marini dott. Carmine, capo sezione;
Spalletta dott. Ettore, capo sezione;
Rastello dott. Luigi, capo sezione;
Ceccanelli rag. Lando, direttore distrettuale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Consigli Francesco, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1955
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 355.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1954, col quale è stato, fra altri, indetto un concorso per esami a sedici posti di custode idraulico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del demanio;

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 244 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1953, n. 185;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, sui compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati, operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di custode idraulico in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del demanio, indetto insieme ad altri con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, è composta come segue:

Presidente:

Maietta dott. Giuseppe, capo divisione del Ministero delle finanze.

Membri:

Gallo ing. Eugenio, ingegnere capo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Gaudiuso dott. Giuseppe, capo sezione del Ministero delle finanze.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Lauro Giovanni, 1° segretario del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1954
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 160. — BENNATI

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso, con prova pratica di esame, a sette posti di operai specializzati (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del magazzino e dell'officina centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione;

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 11 del regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione, approvato con regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di operai specializzati (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del magazzino e dell'officina centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Gallo dott. Carmine, capo divisione.

Membri:

Maida dott. ing. Salvatore, ingegnere capo delle Imposte di fabbricazione;

Lamanna dott. Nicola, capo sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Fioravanti Filippo, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1954
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 68

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso, con prova pratica di esame, a dieci posti di operai comuni (3ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del magazzino e dell'officina centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione;

Considerato che col suddetto decreto Ministeriale si faceva riserva di nominare la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 11 del regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione, approvato con regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, concernente i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di operai comuni (3ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del magazzino e dell'officina centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Carcione dott. Angelo, capo divisione.

Membri:

Antonucci dott. Luigi, capo sezione;

Burragato dott. ing. Guglielmo, primo ingegnere delle Imposte di fabbricazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Notaro Pasquale, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1954
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 69

(1810)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso l'Avvocatura generale dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 marzo 1955).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine dell'Avvocatura generale dello Stato, n. 6 (sei) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già riconosciuti idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 95 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica ed in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovranno obbligarsi di risiedere, in caso di nomina, in Roma, non avendo l'Avvocatura generale dello Stato uffici periferici.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(1777)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.